

Procedura aperta per l'affidamento mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015 in favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per un periodo di quattro anni, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente gara ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da individuarsi fra le Agenzie per il Lavoro iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003, al quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di quattro anni a favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l'impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e fabbisogni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Il servizio verrà affidato mediante la successiva conclusione di contratti discendenti stipulati dall'Unione delle Terre d'Argine e/o dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, che assumeranno il valore di contratti applicativi.

Le figure professionali richieste saranno ascrivibili alle aree professionali degli Operatori Esperti, degli Istruttori e all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni previste per i profili professionali richiesti conformemente alle previsioni di cui al CCNL Comparto Funzioni locali suddetto.

ART. 2 – IMPORTO DELLA GARA

Il valore massimo dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera per la durata di anni quattro, decorrenti dalla stipula del contratto di accordo quadro o dall'esecuzione in via d'urgenza del primo contratto discendente, è ammontante ad **Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00)**, oltre ad oneri IVA di legge sulla parte di somme imponibili. Tale importo, che rappresenta l'importo massimo della commessa nel periodo di riferimento, è comunque meramente indicativo e non costituisce impegno a carico

dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, che non assumono obbligo di emanare richieste di attivazione fino al raggiungimento di detto importo massimo.

Inoltre l'Unione delle Terre d'Argine o i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera conservano la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all'aggiudicatario.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che in relazione al servizio oggetto di affidamento non sussiste interferenza tra il personale dell'ente committente e quello dell'impresa aggiudicataria; pertanto non sussiste l'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e i costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (Euro zero).

Inoltre, ai fini di quanto disposto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il servizio oggetto della presente procedura di affidamento è da considerarsi di natura intellettuale e pertanto non sussiste l'obbligo a carico degli operatori economici di indicare al momento della presentazione dell'offerta economica i propri costi della manodopera e i propri oneri aziendali per l'adempimento delle misure relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel corso della durata dell'accordo quadro l'aggiudicatario è obbligato ad accettare le richieste di attivazione emesse dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

Il valore effettivo dell'accordo quadro sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate in base ai contratti di somministrazione discendenti sottoscritti.

Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini della corretta attivazione dei servizi dovranno essere richieste dall'Aggiudicatario al Settore Servizi al personale dell'Unione delle Terre d'Argine per mezzo di comunicazione e-mail all'indirizzo assunzioni@terredargine.it o per mezzo PEC all'indirizzo risorse.umane@pec.terredargine.it.

ART. 3 – DURATA

L'accordo quadro decorrerà dalla stipula del contratto di accordo quadro o dall'esecuzione in via d'urgenza del primo contratto discendente e avrà durata di anni quattro.

Inoltre è prevista l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per un periodo massimo di mesi sei nel caso di necessità di completamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera possono stipulare contratti attuativi con l'Aggiudicatario.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI RICHIESTI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di

Modena o attivarla entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'attività del lavoratore presso l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabili (art. 53 del d.lgs. 165/2001). A tale scopo ad ogni singolo contratto di lavoro dovrà essere allegata apposita dichiarazione di contenuto analogo a quello richiesto per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'Impresa aggiudicataria vigilerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A.

L'Impresa aggiudicataria porrà a disposizione dell'Unione Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, in via prioritaria, personale che abbia maturato esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni.

L'Impresa aggiudicataria si impegna al pagamento diretto della retribuzione dovuta ai lavoratori somministrati, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; essa dovrà inoltre, fornire dietro richiesta dell'Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dalla ditta.

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire quanto segue:

- 1 mettere a disposizione il personale richiesto dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, idoneo sotto ogni punto di vista alle mansioni previste, in base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale;
- 2 attivare la somministrazione del/dei lavoratore/i nel rispetto della seguente tempistica:
 - tra la richiesta di attivazione e la presentazione di una rosa di candidati aventi la necessaria professionalità, non dovranno intercorrere più di 10 (dieci) giorni solari. Dovrà essere reso disponibile un numero di candidati nella misura compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 5 volte quello richiesto;
 - il tempo intercorrente tra la richiesta del candidato selezionato e l'effettiva fornitura sarà uno degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica. Non dovrà comunque superare i 5 (cinque) giorni solari;
- 3 comunicare tempestivamente l'assenza del lavoratore in caso di assenze che superino i 7 giorni consecutivi, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, con impegno dell'Impresa aggiudicataria, su richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato, nell'ambito della durata del singolo contratto di somministrazione;
- 4 provvedere tempestivamente e comunque entro i termini indicati al precedente punto 3, alla sostituzione del lavoratore somministrato con altro lavoratore di pari livello e mansione in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta del singolo Ente o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal medico competente del relativo Ente (l'onere, in caso di accertamento promosso dall'Ente, è a carico dell'Ente stesso);
- 5 assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, normativi e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato;
- 6 iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

- professionali;
- 7 comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del prestatore di lavoro somministrato.

Ogni contratto discendente sarà preceduto da una richiesta scritta delle singole prestazioni di lavoro da parte del Settore Servizi al personale, tramite P.E.C. e firmata dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto; ciascuna richiesta di lavoratore sarà corredata delle seguenti informazioni, che potranno essere anticipate via mail o telefonicamente:

- Ente di destinazione;
- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dall'Ente inquadrati al medesimo profilo.

I singoli Enti o il Settore servizi al personale dell'Unione delle Terre d'Argine, effettueranno, tramite propri incaricati, colloqui di presentazione e valutazione con i lavoratori candidati preselezionati dall'Impresa aggiudicataria. Qualora il lavoratore, a giudizio insindacabile dell'Ente, non venga in tale sede ritenuto idoneo a ricoprire il profilo richiesto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio.

L'Impresa aggiudicataria:

- dovrà rendere possibile a questa Amministrazione l'accesso ad una modalità che permetta di verificare in ogni momento la situazione delle prestazioni e delle forniture di personale;
- dovrà attestare, per ogni lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione degli stessi relativamente ai rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.
- dovrà esplicitare il contenuto del piano formativo eventualmente a disposizione dei dipendenti assunti in relazione alla presente gara, attinenti alle attività svolte dagli Enti Locali. L'Ente di assegnazione potrà verificare quali siano i corsi di interesse in base all'attività svolta e potrà indicare quelli da seguire.
- dovrà predisporre reportistica, almeno semestrale, riguardante l'attività formativa svolta dal personale somministrato.
- ha l'obbligo di segnalare immediatamente ai Committenti ogni circostanza o difficoltà in grado di ostacolare la regolare esecuzione del presente affidamento.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, è tenuta, al rispetto dei seguenti documenti, per quanto compatibili:

- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:62!vig=> ;
- Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine: <https://www.terredargine.it/amministrazione/atti-pubblici/regolamenti/11458-affari-general/73930-codice-di-comportamento-unione-tda>

Nel caso di gravi violazioni dei predetti obblighi, tali violazioni saranno contestate per iscritto e sarà assegnato un termine per presentare le giustificazioni.

Rimane a carico dei singoli committenti l'osservanza degli obblighi di protezione, per quanto attiene ai Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, nonché tutti gli obblighi di informazione e formazione connessi all'attività lavorativa.

ART. 5 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Per il servizio oggetto del presente Capitolato speciale, l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera si obbligano a corrispondere all'Impresa aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il prezzo orario determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore unico orario (mark-up) offerto da ciascun operatore economico e la tariffa oraria lorda prevista per ogni categoria professionale, di seguito indicata, sulla base del CCNL attualmente vigente.

Prospetto analitico del costo orario complessivo

DIVISORE CONTRATTUALE: 156 ore mensili (n. 36 ore settimanali x n. 52 settimane = n. 1.872 ore annue / 12 mesi = n. 156 ore mensili)

TARIFFE ORARIE LORDE:

<u>Dipendente appartenente all'area degli Operatori Esperti Servizio Onoranze Funebri</u>	
Retribuzione tabellare mensile (compresa I.V.C.)	€. 1.594,14
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€. 132,85
Indennità di Comparto mensile	€. 39,31
Indennità 3 ^a -4 ^a qualifica	€. 5,38
Rateo ferie/festività sopprese mensile	€. 183,94
Retribuzione mensile lorda (totale)	€. 1.955,62
Retribuzione oraria lorda costo lavoro interinale (€. 1.955,62/ 156)	€. 12,54
<u>Dettaglio Contributi</u>	
Oneri TFR (7,41%)	€. 0,93
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€. 3,60
Premi INAIL (2,3% + 1% addizionale sul premio)	€. 0,29
Contributi formazione (4%)	€. 0,50
Contributi Ebitemp (0,2%)	€. 0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€. 0,18
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO	€. 18,07

<u>Dipendente appartenente all'area degli Istruttori Servizio Onoranze Funebri</u>	
Retribuzione tabellare mensile (compresa I.V.C.)	€. 1.791,65
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€. 149,30
Indennità di Comparto mensile	€. 45,80
Rateo ferie/festività sopprese mensile	€. 206,73

Retribuzione mensile lorda (totale)	€.	2.193,48
Retribuzione oraria lorda costo lavoro interinale (€. 2.193,48/ 156)	€.	14,06
Dettaglio Contributi		
Oneri TFR (7,41%)	€.	1,04
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€.	4,03
Premi INAIL (2,19% + 1% addizionale sul premio)	€.	0,33
Contributi formazione (4%)	€.	0,56
Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,20
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO	€.	20,25

<u>Dipendente appartenente all'area degli Istruttori</u>		
Retribuzione tabellare mensile (compresa I.V.C.)	€.	1.791,65
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€.	149,30
Indennità di Comparto mensile	€.	45,80
Rateo ferie/festività sopprese mensile	€.	206,73
Retribuzione mensile lorda (totale)	€.	2.193,48
Retribuzione oraria lorda costo lavoro interinale (€. 2.193,48/ 156)	€.	14,06
Dettaglio Contributi		
Oneri TFR (7,41%)	€.	1,04
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€.	4,03
Premi INAIL (0,6% + 1% addizionale sul premio)	€.	0,09
Contributi formazione (4%)	€.	0,56
Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,20
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO	€.	20,01

<u>Dipendente appartenente all'area dei Funzionari.</u>		
Retribuzione tabellare mensile (compresa I.V.C.)	€.	1.944,03
Rateo tredicesima mensilità (compresa I.V.C.)	€.	162,00
Indennità di Comparto mensile	€.	51,90
Rateo ferie/festività sopprese mensile	€.	224,31
Retribuzione mensile lorda (totale)	€.	2.382,24
Retribuzione oraria lorda costo lavoro interinale (€. 2.382,24/ 156)	€.	15,27
Dettaglio contributi		
Oneri TFR (7,41%)	€.	1,13
Oneri contributivi INPS a carico Agenzia (28,68%)	€.	4,38
Premi INAIL (0,6% + 1% addizionale sul premio)	€.	0,09
Contributi formazione (4%)	€.	0,61
Contributi Ebitemp (0,2%)	€.	0,03
Contributi INPS/ASPI (1,4%)	€.	0,21
TOTALE COSTO COMPLESSIVO ORARIO	€.	21,72

Qualsiasi variazione del tasso INAIL che dovesse intervenire, verrà prontamente comunicata all'Agenzia per le modifiche del caso dei corrispettivi; in ogni caso l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera comunicheranno all'atto della richiesta di somministrazione il tasso INAIL corrispondente.

In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del CCNL o per modifiche normative, il prezzo orario verrà riproporzionato nella stessa percentuale della variazione contrattuale/normativa (il riproporzionamento concernerà solo il "costo orario" indicato in sede di gara).

L'eventuale variazione delle tariffe INAIL applicate dalla ditta aggiudicataria non comporterà alcuna revisione del prezzo orario.

Il moltiplicatore unico orario (mark-up) – ossia il coefficiente offerto da ciascuna impresa che, moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, determina il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario - **deve essere espresso con valore maggiore di 1,000 e con non più di 3 cifre decimali dopo la virgola**; eventuali ulteriori cifre (oltre le tre massime previste) saranno cassate senza applicare alcun arrotondamento.

Il moltiplicatore unico orario (mark-up) indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di competenza di ciascuna impresa.

Si espone di seguito un esempio di calcolo del prezzo orario:

Dipendente appartenente all'area degli Operatori esperti:

€ 18,02 x 1,030 = € 18,5606 prezzo orario offerto

Margine dell'Agenzia € 0,5406.

Il prezzo orario offerto, ottenuto dalla tariffa oraria lorda moltiplicata per il valore del moltiplicatore offerto dall'impresa, dovrà comprendere il costo per l'impresa stessa derivante da tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale, fra i quali:

- ricerca e selezione del personale;
- retribuzione lorda dei lavoratori;
- oneri contributivi, assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione;
- quota assicurativa INAIL;
- attività di formazione, anche in relazione alla formazione sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- utile d'impresa;
- eventuali assenze retribuite del lavoratore previste da disposizioni di legge o contrattuali e assenze per malattia.

Oltre ai costi sopra indicati, verranno riconosciuti all'Impresa aggiudicataria i soli valori delle maggiorazioni di legge (indennità di turno diurno e notturno, festivi, festivo infrasettimanale, straordinari ove espressamente richiesti, maggiorazioni orarie, indennità di reperibilità), soggetti a variazioni sulla base delle turnazioni mensili, alle quali si applicherà il moltiplicatore offerto in gara.

Nessun altro costo potrà essere addebitato all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera rispetto a quelli espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Per il servizio di somministrazione, i singoli Enti si obbligano a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio, rimanendo a carico esclusivo dell'Impresa aggiudicataria ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, come meglio specificato sopra.

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili, secondo le modalità previste per la fatturazione elettronica, intestate ai singoli Enti, contenenti i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto e al nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per ogni singolo lavoratore;
- costo orario finito;
- prestazioni retribuzione accessoria, costo unitario retribuzione accessoria, totale costo retribuzione accessoria, margine d'agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'aggiudicatario.

Al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera forniranno ai lavoratori apposito badge di rilevazione delle presenze. Entro il giorno cinque del mese successivo, saranno trasmesse all'Impresa aggiudicataria in formato .pdf le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Responsabile di riferimento.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti ai lavoratori saranno comunicati dai singoli Enti all'Impresa aggiudicataria, che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo rimborso da parte dei singoli Enti.

I singoli Enti si impegnano, inoltre, a fornire ad ogni lavoratore la fruizione del buono pasto alle stesse condizioni previste per i dipendenti del relativo Ente e secondo le modalità di accesso stabilite dai singoli Regolamenti delle Amministrazioni.

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione Terre d'Argine prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DISCENDENTI

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione di ogni contratto discendente. Qualora l'esecutore non adempia, l'Unione Terre d'Argine ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di accordo quadro.

ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica ai contratti discendenti può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Unione delle Terre d'Argine.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono ammesse, relativamente ai singoli contratti discendenti, modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DISCENDENTE

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ogni contratto discendente è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

Considerando la particolarità del servizio di somministrazione e della modalità di determinazione del corrispettivo, indicizzato al costo contrattuale, questo assolve alle finalità del meccanismo di revisione dei prezzi.

ART. 13 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il dott. Mario Ferrari, Dirigente del Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo all'accordo quadro di cui all'oggetto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mentre i contratti discendenti saranno stipulati nella forma della scrittura privata se di importo inferiore alla soglia comunitaria, in forma pubblica amministrativa se di importo superiore, ai sensi dell'art. 59 del regolamento dei contratti dell'Unione delle Terre d'Argine.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante Unione delle Terre d'Argine, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, inclusa l'imposta di bollo.

ART. 15 – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Aggiudicatario dovrà emettere apposita fattura elettronica in ossequio alla normativa vigente. Tale fattura dovrà essere corredata del relativo contratto discendente e dovrà indicare il CIG del contratto discendente e l'impegno di spesa.

La liquidazione della fattura sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con l'Aggiudicatario.

L'Unione delle Terre d'Argine ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Con il meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla legge 190/2014, è stata resa operativa la scissione del pagamento dell'IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA.

Se la richiesta di personale sarà effettuata da uno dei Comuni aderenti, il codice Univoco sarà comunicato insieme alla richiesta.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della legge 136/2010 e s.m.i. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", l'Aggiudicatario:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'accordo quadro attribuito dall'ANAC verrà indicato nel disciplinare di gara a cura della Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine.

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE

Si applica all'Impresa risultata aggiudicataria l'art. 31 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, il quale stabilisce che *“nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.”*

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Nel caso di interruzione della prestazione lavorativa superiore a 5 (cinque) giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Impresa aggiudicataria, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i 5 (cinque) giorni successivi.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, l'Impresa aggiudicataria avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore di lavoro effettivamente rese fino alla interruzione.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera si obbligano a:

- a) comunicare all'Aggiudicatario i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- b) corrispondere all'Aggiudicatario il compenso, nella misura determinata nell'offerta, per il servizio effettivamente reso da parte dei singoli lavoratori e gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati, rimanendo ad esclusivo carico dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori medesimi. Fanno eccezione a tale principio le sole

- festività infrasettimanali, le quali potranno essere fatturate separatamente all'Unione con una gestione ad evento. L'Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- c) versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 3, comma 5;
 - e) fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

ART. 20 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente committente ha facoltà, ampia ed insindacabile e senza che l'Impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio di somministrazione di lavoro dovesse risultare non conforme al presente Capitolato speciale, al contratto ed alle altre disposizioni di legge nelle materie oggetto della presente fornitura, l'Impresa dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 21 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Impresa, anche su segnalazione dei singoli Enti utilizzatori. Questi ultimi comunicheranno tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

L'Impresa è tenuta a comunicare agli Enti utilizzatori secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.

Gli Enti utilizzatori si riservano, a loro insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui alla norma citata, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme

vigenti.

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

La mancata o incompleta costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART. 23 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 24 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è responsabile dei servizi richiesti e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell'Aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure si ricorrerà all'escussione della cauzione definitiva; **in caso di escussione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.**

L'Unione delle Terre d'Argine e i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera potranno applicare le seguenti penalità con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- a) ritardo nella risposta alla richiesta di attivazione: € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'articolo 4 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) ritardo di presa in servizio del lavoratore: € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Impresa aggiudicataria;
- c) inadempienze diverse da quelle di cui sopra, quali modifiche non concordate e altre analoghe e/o similari (ad es. mancata fornitura dei profili richiesti, mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i lavoratori somministrati, mancata sostituzione del personale assente o interruzioni delle prestazioni): da € 50,00 a € 500,00 in relazione all'entità dell'inadempienza;
- d) mancato funzionamento della piattaforma per la verifica autonoma ed il monitoraggio del servizio svolto per periodi superiori a 3 (tre) giorni: € 100,00 (Euro cento/00) ogni giorno di

interruzione;

e) ritardata attivazione del servizio migliorativo offerto rispetto ai tempi proposti: € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni settimana di ritardo.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non solleva l'aggiudicatario da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

L'aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante il nominativo ed i recapiti, inclusa una casella di posta elettronica certificata (PEC), di un referente al quale saranno indirizzate tutte le contestazioni formali riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi:

- terzo ritardo o diverso inadempimento delle obbligazioni assunte dopo la già intervenuta applicazione per 2 volte di una penale di cui sopra, anche in relazione a distinti ordinativi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'appalto;
- insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato;
- cause imputabili direttamente ed esclusivamente all'aggiudicatario che comportino interruzione, anche parziale, di pubblico servizio.

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto opera altresì nei seguenti casi:

- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- sospensione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo;
- mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugamento di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Aggiudicatario nonostante diffida formale della Stazione appaltante;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010 e s.m.i.;
- casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;
- grave violazione del codice di comportamento di ente e del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 62/2013).

Nelle fattispecie e nei casi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato a seguito di comunicazione, inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, liquidando i servizi per la sola parte regolarmente già eseguita dall'aggiudicatario, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio della Stazione Appaltante in dipendenza del rapporto oggetto del servizio comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.

ART. 25 – RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere sia dal contratto di accordo quadro sia dai singoli contratti discendenti in qualunque tempo con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi formalmente per iscritto all'aggiudicatario. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo le condizioni del contratto.

L'aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 26 - SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE

In materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di accordo quadro e i contratti discendenti, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2), del d.lgs. 50/2016.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'aggiudicatario è incaricato dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena delle attività e dei servizi oggetto dei contratti discendenti gli ordinativi che saranno stipulati emanati in esecuzione dell'accordo quadro oggetto della presente procedura ed è tenuto a rispondere per danni subiti dai suddetti Enti, o da terzi, alle persone e alle cose, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, in tutti i casi in cui la responsabilità per i menzionati danni sia riconducibile a termini di legge all'aggiudicatario stesso ovvero a soggetti che agiscano per suo conto o commissione, tenendo perciò sollevate e indenni le sopra richiamate amministrazioni da qualsiasi conseguente richiesta o pretesa da chiunque avanzata nei confronti delle medesime.

Al riguardo l'aggiudicatario è tenuto a stipulare - ovvero a dimostrare di possedere in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e/o a prestatori di lavoro (RCO), con massimali non inferiori rispettivamente a:

RCT

- € 2 milioni per sinistro
- € 2 milioni per persona che abbia subito danni per morte o lesioni
- € 1 milione per danni a cose

RCO

- € 2 milioni per sinistro
- € 1 milione per prestatore di lavoro infortunato.

Farà viceversa carico alle amministrazioni committenti la copertura delle responsabilità per danni a terzi e a prestatori di lavoro che, in relazione all'impiego di lavoratori somministrati, siano comunque riconducibili, a termini delle vigenti norme di legge, alle stesse amministrazioni.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali risulti esplicitamente che la loro validità è estesa al servizio oggetto del presente appalto. Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno subito dall'Amministrazione committente.

ART. 28 – NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rinvia alla documentazione relativa alla procedura di gara che verrà redatta e opportunamente pubblicata dalla Stazione Unica Appaltante, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) ed al Codice Civile.

ART. 29 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 30 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario dovranno essere inviate a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo del Settore Servizi al Personale dell'Unione delle Terre d'Argine:

risorse.umane@pec.terredargine.it.

Per eventuali richieste di chiarimento inerenti la presente procedura, durante l'espletamento della stessa, si dovrà far riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente documento, è competente il Foro di Modena.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Modena.

ART. 32 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Unione delle Terre d'Argine e ai Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, comunque venuti a conoscenza dell'aggiudicatario o di chiunque

collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente servizio e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'aggiudicatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Unione delle Terre d'Argine o dei Comuni alla stessa aderenti.

L'aggiudicatario in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuta in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Unione delle Terre d'Argine e dai Comuni di Carpi, di Soliera, di Campogalliano e di Novi di Modena, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Unione;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati di cui al Regolamento Europeo 2016/679;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

L'aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della presente procedura per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente capitolato. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e seguenti, contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure sul sito istituzionale dell'Unione delle Terre d'Argine al seguente link: <https://www.terredargine.it/non-categorizzato/80462-informativa-per-il-trattamento-dei-dati-personali>

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'aggiudicatario deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e al successivo d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il documento avente ad oggetto "Accordo per il trattamento dei dati personali", come da schema allegato (Allegato 1) al presente capitolato, dovrà essere sottoscritto dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto di accordo quadro.

Allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679**

tra

Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a Carpi (MO), Corso Alberto Pio n. 91, P.IVA 03069890360 (di seguito anche **“Titolare del trattamento”** o **“Titolare”** o **“Ente”**), rappresentato ai fini del presente accordo dal Dott. Mario Ferrari, in qualità di Dirigente del Settore Servizi al personale nonché soggetto designato a specifici compiti e funzioni in materia di protezione dei dati personali del Settore Servizi al personale,

e

..... con sede legale a..... (.....), Via / Piazza..... n..... , Partita IVA..... (di seguito anche **“Responsabile del trattamento”** o **“Responsabile”**), rappresentata ai fini del presente accordo da..... in qualità di.....;

di seguito indicate congiuntamente come le **“Parti”**

Premesso che:

- l'Unione delle Terre d'Argine (titolare del trattamento), come da determinazione dirigenziale n.....del....., previo esperimento di procedura aperta, ha affidato alla società..... (Responsabile del trattamento) l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30-40 del D.Lgs. 81/2015 in favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), consente a qualsiasi Titolare del trattamento dei dati personali di ricorrere ad uno o più Responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità attraverso le quali - per effetto dell'adempimento del contratto in essere tra le Parti, affidato con la determinazione dirigenziale citata in premessa - il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione dei servizi sopra richiamati.

Nel quadro della disciplina dettata dal citato contratto, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Art. 3 Definizioni

- **“Accordo”**: questo scritto;
- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;
- **“dati personali”**: ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad **interessati**, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **“diritti degli interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l'interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella determina di affidamento e nel contratto in essere;

- **Soggetto designato a specifici compiti e funzioni:** il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al quale il Titolare del trattamento ha conferito, mediante atto di designazione espressa, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati relativamente ai Settori/Servizi di rispettiva competenza, fornendo le relative istruzioni utili ai fini della corretta attuazione dei compiti e delle funzioni conferite;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”:** (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”:** in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **“Trattamento”:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”:** violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 4

Categorie di dati personali e soggetti interessati oggetto del trattamento da parte del Responsabile

Le categorie di dati personali e i soggetti interessati del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 5

Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto del contratto in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonché nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:

- siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:
- rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
 - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
 - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- qualora il Servizio oggetto dell'Accordo preveda l'accesso ai sistemi del Titolare, deve comunicare tempestivamente ogni variazione, assunzione/cambio di mansione/cessazione del personale per permettere al Titolare di attivare / modificare / cancellare i profili di accesso e di autorizzazione;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della *"privacy by design"* e *"privacy by default"* e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- garantire che non vi sia in nessun caso un trasferimento al di fuori dello SEE senza la preventiva ed esplicita autorizzazione del Titolare, intendendosi come trasferimento oltre che lo spostamento fisico dei dati al di fuori del territorio dello SEE anche la semplice possibilità di accesso da parte di soggetti non ubicati nello SEE e/o soggetti a normative diverse da quelle vigenti nello SEE;
- rispettare le istruzioni scritte del Titolare in materia di trattamento di dati personali e, su richiesta del Titolare, è tenuto a dimostrare la conformità a tali obblighi.

Art. 6

Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.
-

Art. 7

Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- proporre eventuali modifiche e aggiornamenti al presente accordo, ivi incluse le istruzioni nello stesso descritte;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 8

Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto del contratto in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto del contratto in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonché misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente al rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9

Diritti degli interessati

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail privacy@terredargine.it).

Art. 10

Violazione di dati personali

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. Al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza scrivendo all'indirizzo mail responsabileprotezionedati@terredargine.it. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il tipo, data, ora della violazione;
- b) la natura, la sensibilità e il volume dei dati personali interessati;
- c) la facilità di identificazione dei soggetti interessati dalla violazione;
- d) l'elenco dei soggetti interessati dalla violazione di sicurezza (se disponibili), incluse le informazioni di contatto;
- e) le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;
- f) la descrizione delle probabili conseguenze, per il Titolare, della violazione dei dati personali subita dal Responsabile e/o dai Sub-responsabili, fermo restando che la valutazione finale spetta al Titolare;

g) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio e mitigarne gli effetti al fine di ridurre al minimo i danni.

Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità.

Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza, deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una violazione dei dati personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

Art. 11 **Misure di sicurezza**

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'Allegato 3 un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

Art. 12 **Audit e verifiche**

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del

trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Art. 13

Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

Art. 14

Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulla responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, le Parti potranno proporre le modifiche ritenute necessarie affinché sia garantito il rispetto delle nuove previsioni normative in materia di protezione dei dati personali successivamente intervenute.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

Art. 16

Validità e cessazione

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella determina di affidamento e nel contratto in essere in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Art. 17

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 il Titolare tratta di dati del Responsabile per adempiere alle normali operazioni necessarie per adempimenti di obblighi contrattuali e di legge nelle modalità descritte nell'informativa. I dati saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per l'erogazione dei servizi. I dati saranno conservati in stati appartenenti all'Unione Europea. In qualunque momento il Responsabile potrà esercitare i diritti dei interessati di cui artt. 15 e seguenti del Regolamento e richiedere l'informativa completa scrivendo a privacy@terredargine.it dell'Ente oppure contattando il Titolare ai recapiti dell'Ente. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente

Per l'Unione delle Terre d'Argine - Titolare
Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott. Mario Ferrari

Per la Società.....

Allegato 1: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul trattamento dei dati personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione
- dati sul comportamento
- ruolo lavorativo

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie particolari di dati personali:

- dati particolari comunicati spontaneamente dal potenziale candidato
- stato di salute

Allegato 2
(da compilare da parte del Responsabile)

Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo

Cognome Nome /Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia di Servizio erogato	Stato di conservazione dei dati

Allegato 3: Istruzioni aggiuntive

Istruzioni integrative per il trattamento dei dati del Titolare

Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza che il Responsabile deve adottare per l'utilizzo dei dati del Titolare ivi incluso quanto indicato nei seguenti documenti:

- "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile deve configurare il firewall e router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless). Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali anche del Responsabile oppure utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e di gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale. I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

Il Responsabile conserva i dati solo qualora necessario per l'erogazione del Servizio.

SICUREZZA DEI DATI

Il Responsabile deve:

- limitare il periodo di conservazione dei dati personali nella misura necessaria per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti. Al personale del Responsabile non è consentito archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che questi ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza ivi incluso la cifratura, una copia dei dati personali risiedono anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile e siano stati autorizzati dal Titolare;
- crittografare (*cryptography in transit*) tutti i dati personali che transitano all'interno della rete del Responsabile e verso il Titolare attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata;
- prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzino il traffico aziendale al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'esterno;
- proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare mediante l'adozione di misure logiche e fisiche come la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.
- per la dismissione degli asset e dei supporti informatici, deve mettere in atto procedure di pulizia sicura e certificata al fine di rimuovere in via definitiva tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo;
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività, ecc..).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali contenuti in documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassette e armadi chiusi alla fine della sessione di lavoro).

BACK-UP E DISPONIBILITA' DEI DATI

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Di tali dati potrà essere fatta una copia a fini esclusivi di back-up, ed è espressamente

vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile del trattamento mette in atto procedure adeguate a ripristinare la disponibilità dei dati personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup garantiscono copie dei dati personali almeno settimanalmente, con una retention dei dati che garantisca delle copie di salvataggio cifrate ed adeguate (ad es: 15 gg /1 mese). Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

L'autorizzazione ad accedere agli ambienti contenenti dati personali viene fornita, secondo i principi del "need to know" e del "least privilege", da parte del Titolare del trattamento e per quanto di propria competenza dal Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento deve avere implementato policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono alle componenti di sistema che gestiscono i dati personali del Titolare. Il Titolare deve assegnare a tutte le persone autorizzate un nome utente univoco prima di consentire a quest'ultimi di accedere ai sistemi di autenticazione e ai propri dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile deve assegnare ad ogni persona autorizzata che accede ai dati del Titolare le risorse di sistema e il relativo diritto di accesso. Tutti gli accessi ai database contenenti dati personali del Titolare devono essere protetti/controllati assegnando le credenziali necessarie per l'erogazione del Servizio al Titolare.

Le credenziali devono essere adeguatamente protette da abusi. L'accesso deve essere concesso solo al personale del Responsabile che ne ha realmente bisogno per l'esecuzione del proprio lavoro / dei propri compiti. Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo (ad es: qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Titolare, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Titolare stesso; qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Responsabile, tale adempimento dovrà essere svolto dal Responsabile).

In caso di modifica o di dimissione di una persona autorizzata del Responsabile che accede ai sistemi del Titolare mediante accessi forniti da quest'ultimo, il Responsabile dovrà avvisare immediatamente il Titolare affinché possa rivedere oppure chiudere tali accessi.

I diritti di accesso ai dati personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

LOGGING E MONITORAGGIO

L'accesso agli ambienti del Responsabile contenenti dati personali del Titolare sono monitorati e loggati al fine di tracciare il collegamento tra l'accesso e l'utente che accede ai dati personali. Il Responsabile deve registrare almeno le seguenti voci del registro di log:

- Identificazione dell'utente;
- Tipo di evento;
- Data e ora;
- Indicazione di successo o fallimento;
- Fonte dell'evento;
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta);

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DELLE PERSONE

È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e procedure relative alla sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile ha in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei dati personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.

Le responsabilità e i doveri degli addetti relative alla riservatezza dei dati personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.

DATA PROTECTION BY DESIGN

Il Responsabile o il Titolare che necessitino di nuovi software devono assicurarsi che siano progettati e sviluppati tenendo in considerazione la sicurezza dei dati e rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Ogni software che giunge a fine vita viene sostituito dal Responsabile o dal Titolare con il supporto del Responsabile.

I processi di gestione delle modifiche nei software/applicazioni devono essere integrati con controlli e requisiti di sicurezza appropriati, al fine di garantire la protezione continua del software/applicazioni informatiche in vigore subito dopo queste modifiche.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei dati personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedasi anche art. 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei dati personali.